

Milano, 3 Maggio 2010


A TUTTE LE SOCIETA' ADERENTI

**OGGETTO : Norme regolamentari in caso di inadempienze contributive –**

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 Marzo 2010 ha approvato il nuovo testo regolamentare che disciplina i casi di inadempienze contributive da parte delle aziende.

Nel diffonderne il testo, si segnala come questa tematica, che riveste aspetti di particolare rilievo e delicatezza, è attualmente all'attenzione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) di cui è attesa l'emanazione di specifiche istruzioni in materia.

I migliori saluti.

FIPREM  
Il Direttore Generale  
Guido Roberto Satta  


All.: c.s.

# **NORME REGOLAMENTARI IN CASO DI INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE**

**Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del  
31 Marzo 2010**

Per inadempienze dei soggetti tenuti alla contribuzione si intendono:

1. La mancata contribuzione.
2. La ritardata contribuzione rispetto alla data di pagamento prevista.
3. L'insufficiente contribuzione rispetto a quella dovuta.
4. Il tardivo o mancato invio ovvero l'errata compilazione della distinta contributiva.
5. Entro 10 giorni dalla prevista data di pagamento dei contributi senza che il bonifico sia giunto presso la Banca depositaria – Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane – il service amministrativo-contabile del Fondo - Servizi Previdenziali S.p.A. – trasmette un sollecito scritto alla Società inadempiente. La stessa procedura è seguita nel caso in cui entro 10 giorni dalla prevista data di ricezione della distinta di contribuzione la stessa non sia giunta presso il service amministrativo-contabile – Servizi Previdenziali: lo stesso trasmette un sollecito scritto alla Società inadempiente. (1° sollecito)
6. Nel caso in cui, nei 20 giorni successivi alla data prevista di pagamento o di ricezione della distinta di contribuzione, i contributi stessi non siano ancora pervenuti presso la Banca depositaria o la distinta di contribuzione non sia stata inoltrata al service amministrativo-contabile, il Fondo provvede ad inviare ulteriore sollecito alla Società inadempiente. (2° sollecito )
7. Entro 40 giorni dal mancato ricevimento dei contributi o delle distinte, il Fondo provvede ad inviare raccomandata ai lavoratori soci interessati, ai fini del successivo punto 11. ed a trasmettere, per conoscenza, la stessa comunicazione alla Società inadempiente ed alla RSU.
8. Nel caso in cui si verificano le fattispecie di cui al punto 7, la Società inadempiente ai sensi dell'art. 8 comma 8) dello Statuto è tenuta a versare al Fondo un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale. Inoltre, le spese dovute al mancato adempimento contributivo ai sensi dell'art. 8, comma 8) dello Statuto sono quantificate in € 50,00 per ogni distinta a copertura degli oneri amministrativi del Fondo.
9. La tardiva o mancata trasmissione della distinta è assimilata, ai fini della presente procedura, alla inadempienza per tardivo o mancato versamento dei contributi.
10. Viene sottolineato che, in caso di inadempienza, si registra l'assenza della copertura accessoria in casi di premorienza ed invalidità permanente per i soci a cui si applica il C.C.N.L. Chimico-farmaceutico, in quanto la polizza stipulata prevede un indennizzo soltanto a favore dei lavoratori soci in regola con le contribuzioni.
11. La responsabilità della verifica della correttezza delle contribuzioni spetta al singolo lavoratore che si farà parte attiva verso la Società inadempiente.